

CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMOBILI

(R. Decreto 28 luglio 1901, N° 416).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di

Padova

Libretto N° *2*

dell'automobile costruito dalla Ditta *Società Ital. Bernardi*

di *Padova* (rappresentata da

) nell'anno *1899* e distinto col

N. di fabbrica

(Articolo 5 del Regolamento)

CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMOBILI

(R. Decreto 28 luglio 1901, N° 416).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di

Padova

Libretto N° *2*

dell'automobile costruito dalla Ditta *Louisa Sal. Bernardi*

di *Padova* (rappresentata da

) nell'anno *1899* e distinto col

N. di fabbrica

(Articolo 5 del Regolamento)

Nome del proprietario e sua residenza,
uso al quale l'automobile è adibito e successivi cambiamenti

Bernard Prof. Curcio, residente
a Pedra -
L'automobile è adibita ad uso
privato.

Descrizione dell' automobile

Tipo del veicolo e sue generalità

Vetturette a tre ruote

Natura della energia motrice

Benzin

Motore

40 esplotrici #72

Trasmissione del moto

Moto dentate e catena

Variazioni di velocità

Che, nei rapporti dei numeri 1, 2, 3

Freni

*Due, una opera per uncinetto, e l'altra sul
cerchiame della ruota motrice -
Sono ancora ed avvolgimento*

Altre eventuali indicazioni

Verbale di prova



L'anno *1902* nel giorno *5 Mayo* si è dal
sottoscritto proceduto alla prova dell'automobile sopra descritto.

L'esperimento ha avuto luogo percorrendo la strada *interna ed
esterna della città* essendo l'automobile condotto da *ppicci hiri
e Louis Bernard*

Il proprietario (1).

Emilio Bernardi

Visto:

L'INGEGNERE CAPO

G. Crippa

L'INGEGNERE DEL GENIO CIVILE

Bernardi

(1) Proprietario, fabbricante ecc.

Verbale di riprova in seguito a (1).....

Verbale di riprova in seguito a (1).....

(1) Riparazione, scaduto quadriennio ecc.

Verbale di riprova in seguito a (1).....

Verbale di riprova in seguito a (1).....

(1) Riparazione, scaduto quadriennio ecc.

Estratto del Regolamento sulla circolazione degli automobili.

(approvato con R. Decreto 28 luglio 1901, n. 416).

ART. 2. — Gli automobili che devono circolare sulle strade ordinarie saranno sottoposti alle opportune visite e prove, secondo le norme che verranno emanate dal Ministero dei Lavori pubblici.

Le prove hanno luogo a cura e spese dei fabbricanti, o dei loro rappresentanti, per quegli automobili che sono introdotti nel Regno.

.

ART. 3. — Ogni automobile deve essere sottoposto a nuova prova, ogni qualvolta sia andato soggetto a riparazioni o modificazioni notevoli, e, in ogni caso, dopo trascorsi quattro anni dalla prova precedente, anche se sia rimasto completamente inattivo.

ART. 4. — Le visite e prove degli automobili devono essere eseguite dall'Ingegnere capo del Genio Civile, o da un suo delegato, coll'intervento, alla prima visita e prova, del fabbricante, o di un suo rappresentante, e del proprietario nelle successive.

ART. 5. — Alla presentazione del certificato, od in seguito al verbale delle prove eseguite dall'Ingegnere capo del Genio Civile, viene rilasciato da questi uno speciale libretto, secondo il modello che sarà stabilito.

Nel libretto sono indicati il nome e cognome del fabbricante, la data ed il numero di costruzione e la sede della fabbrica, nonchè le date delle prove di cui agli articoli precedenti. Per gli automobili importati dall'estero, si aggiungono il nome, il cognome e la residenza del rappresentante nel Regno.

ART. 6. — Alla prova possono assistere i rappresentanti dell'Amministrazione, o delle Amministrazioni interessate nel servizio pubblico cui l'automobile è destinato.
